



Osservazioni sul ddl A.C. 4566

La situazione finanziaria in cui versa il nostro Paese e le difficoltà economiche in cui versano tante famiglie italiane ci hanno ambedue guidato nel rassegnare alla Commissione Finanze della Camera alcune considerazioni che speriamo possano essere prese in considerazione nel corso dell'iter di approvazione del provvedimento.

In linea generale si deve esprimere **una valutazione molto critica per la sostanziale assenza di veri e propri criteri cui si debba attenere il legislatore delegato**; ne consegue che, per la genericità dei criteri indicati nel testo le disposizioni sono difficilmente valutabili sotto il profilo dei loro effetti sui cittadini, non lasciando intendere in che senso andrà la legislazione. La delega stabilisce tuttavia che dai decreti delegati dovrà venire **una riduzione dell'indebitamento netto "non inferiore" a 4 mld di euro per il 2013 e 20 mld di euro per il 2014 e seguenti**. Dunque, anche se non si esplicita, più che un di un riordino si tratta di interventi orientati ad un **incremento delle entrate fiscali e ad una ancor più forte contrazione degli interventi assistenziali**.

Concentriamo, comunque, l'attenzione di questa nota **soltanto sugli aspetti che maggiormente interessano i consumatori** in quanto tali, indicando quale, secondo questa associazione di tutela dei loro interessi e diritti, dovrebbe essere la direzione da assumere per una manovra che ripartisca tra i cittadini il carico da assumere cercando di **salvaguardare in quanto possibile la condizione delle fasce più deboli**.

RIFORMA FISCALE

ART. 2 – Imposta sul reddito

Assoutenti giudica positiva la scelta di tre aliquote del 20%, 30% e 40% nel presupposto che la lotta all'evasione porti ad un ampliamento della base dei contribuenti e, conseguentemente, alla possibilità di rendere ampio lo scaglione cui si applica l'aliquota del 20%. Ovviamente un giudizio compiuto richiede la conoscenza degli scaglioni di reddito riferiti ad ogni aliquota per capire chi ne trarrà vantaggio e chi svantaggio e in che misura saranno tutelate le classi più deboli.

Il comma 2 invece appare una rinuncia al governo dell'economia attraverso la leva fiscale. Questa scelta non appare né prudente né giustificata e prefigura una sorta di politica di "tagli lineari" ai regimi fiscali agevolati che sarebbe altrettanto devastante per i cittadini quanto lo è stata la politica dei tagli lineari della spesa. Manca infatti una qualunque indicazione su quali regimi agevolati,

nello sterminato elenco allegato alla delega, saranno ridotti o soppressi (che non è la stessa cosa).

Dietro a norme vaghe come quelle che si leggono ai commi 2 e 3 si nasconde sempre da una parte la mancanza di volontà dei Governi di annunciare apertamente e coraggiosamente i tagli da fare dove c'è da tagliare e i sostegni da dare ai bisogni che devono essere tutelati, e dall'altra parte il tentativo di avere mano libera piuttosto che vincoli da parte del Parlamento nell'esercizio della delega.

Secondo l'Assoutenti, invece, il Parlamento deve riappropriarsi del proprio potere costituzionale di indirizzo e affrontare la maggior parte di queste mancate scelte di fondo in sede di approvazione di questa delega così importante per i cittadini, ponendo principi e criteri direttivi chiari e definiti.

La citazione, en passant, nello stesso art. 2, della riduzione della evasione fiscale, senza nessuna indicazione di nuovi strumenti di indagine o di disposizioni di dissuasione, è penosamente scoraggiante, soprattutto essendo indicata come forma di copertura finanziaria.

Al comma 4, per quanto riguarda l'imponibile, si condivide l'esigenza di ridefinire un livello di reddito minimo escluso dalla imposizione. Appare anche necessario definire i criteri di un sistema automatico di adeguamento periodico di tale livello in presenza di un prevedibile trend inflattivo imminente.

Appare necessario estendere i regimi differenziati di favore fiscale anche alla categoria dei più anziani, in relazione al fenomeno dell'allungamento della vita, spesso accompagnato da condizioni di crescente indigenza e di **perdurante assenza di servizi pubblici dedicati a questa "nuova" categoria di cittadini deboli.**

ART. 3 - IVA

Per ciò che riguarda l'IVA, si parla di una "revisione graduale" delle attuali aliquote, banalmente aggiungendo che si dovrà tenere conto degli effetti inflazionistici derivanti da un aumento...

Ma saranno ridotte o aumentate? Appare molto probabile che si tratti di una delega ad aumentarle ma non si evince quali e di quanto.

Invece, dal punto di vista dei consumatori è molto importante dare criteri per un intervento molto selettivo in modo che non si aumentino le aliquote del 4% e del 10% riferite ai beni di prima necessità che rappresentano un impiego obbligato del reddito delle famiglie meno abbienti.

Riteniamo che si debba operare anche una redistribuzione dei beni e servizi collocati nelle varie aliquote avendo come **criteri non soltanto un riguardo agli effetti inflattivi degli eventuali aumenti ma uno sforzo di salvaguardia del potere di acquisto per le classi più deboli e vicine alle soglie di povertà.**

Appare positiva la progressiva (ma deve essere breve questa progressività) riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile dell'IVA.

Si auspica che la **detraibilità dell'IVA si estenda progressivamente a tutte le categorie di contribuenti, e dunque, finalmente, anche ai consumatori finali**, con benefici effetti collaterali in termini di emersione di larghe fasce di evasione fiscale che non potrebbe più avvalersi delle attuali complicità .

Assoutenti chiede che una nuova politica fiscale dell'IVA sia fondata sulla **detraibilità** per le **famiglie** di alcune spese fondamentali e incompressibili come quelle per i nuovi nati, per **l'istruzione, per la salute, per i trasporti quotidiani di studenti e lavoratori**.

Inoltre si richiede con forza **l'unificazione dell' IVA al 10% per i prodotti energetici per tutti i prodotti energetici, incluso il gas metano centralizzato**

Quanto al " coordinamento con il sistema delle accise" per "ridurre" gli effetti di duplicazione ci si deve aspettare che l' IVA sarà calcolata al netto dell'accisa? O che saranno collocati su un'aliquota IVA più bassa i prodotti sui quali grava un'accisa? La norma non lo chiarisce.

Per i consumatori, comunque, si deve garantire che l'effetto delle due imposizioni smetta di funzionare, come è stato fino ad ora, accelerando in modo improprio l'aumento del costo finale dei beni gravati.

Art. 5 - Accise

Altrettanto generici paiono i criteri per il riordino delle accise. Si dice che esse verranno gradualmente determinate ma non è definito nemmeno quali siano i criteri e i limiti della gradualità.

Il coordinamento delle accise di cui all'art.5 con le imposte sui consumi per ridurre l'incidenza sui "prodotti essenziali" deve essere definito indicando un metodo di individuazione di tali prodotti.

Sicuramente devono essere quelli già oggi collocati al 4 e 10% di IVA ma appare opportuno **rivedere il "paniere" sulla base dei nuovi bisogni delle famiglie e degli aumenti dei costi di servizi essenziali come trasporti, asili, energia, tariffe varie, scuola, prima casa**, la cui incidenza sui redditi è diventata sempre maggiore e lasciando ben poco spazio alla spesa per i consumi.

Non è chiaro poi cosa si intenda per " correggerne gli effetti negativi sulla salute (?), sull'ambiente (?)" e su un non meglio precisato "benessere".

ART. 8 – Attuazione della riforma

Prevedere un termine di tre anni per l'attuazione della riforma appare ingiustificatamente tardivo rispetto alle esigenze di finanza pubblica. L'emergenza della situazione economica richiede interventi immediatamente incisivi.

Infine, benché il testo del Governo non affronti il tema delle riscossioni, si propone di inserire nell'articolato del Capo I anche una norma che affronti un aspetto critico nel settore. Per ragioni di equità e al fine di non creare maggior danno al contribuente inadempiente oggetto di provvedimenti coattivi si propone l'introduzione di due semplici modifiche alle disposizioni in materia di accertamento e riscossione previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602:

1. *“All'articolo 79, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: Il prezzo base dell'incanto è stabilito con perizia dell'Ufficio del Territorio. I costi della perizia si assommano all'ammontare del debito per cui si procede all'espropriazione. Il comma 2 è soppresso.”*

Va infatti evidenziato che il bene pignorato viene venduto al pubblico incanto al valore catastale con base d'asta di modesto importo costituendo così un indubbio danno sia per il debitore che per l'agenzia di riscossione in quanto entrambi trovano, nella generalità dei casi, compratori disposti a offrire, al massimo, ben meno della metà del valore reale dell'immobile contrariamente a quanto avviene per gli incanti derivanti da ipoteche giudiziali per i quali la base d'asta è obbligatoriamente definita sulla base di perizia erariale disposta dal tribunale. Tutto ciò danneggia sia il contribuente-debitore riducendone la possibilità di fronteggiare il debito, sia l'agenzia di riscossioni .

2. *“dopo l'ultimo comma dell'art 72bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, aggiungere il seguente: Il pignoramento di crediti presso terzi deve essere autorizzato in ogni caso dal Giudice.”*

Peraltro l'entrata in vigore dell'art. 72 bis del citato DPR impone una vera e propria azione di tutela volta a garantire i contribuenti a reddito fisso da prelievi “occulti” di parte dello stipendio (un quinto) a fini coattivi.

RIFORMA ASSISTENZIALE

Assolutamente vaghi sono anche i criteri per il riordino delle prestazioni assistenziali.

Non vi sono, infatti, indicazioni puntuali sulle soglie reddituali e patrimoniali per l'accesso ad esse, né per determinare il nuovo ISEE. La **cosa è molto rilevante, perché sono in ballo, ad esempio, le invalidità, le reversibilità, le indennità di accompagnamento.**

Oscuro è altresì il principio enunciato per definire la priorità dei finanziamenti pubblici verso il non profit per interventi assistenziali, prefigurando, con l'espressione "libertà di scelta dell'utente", il ritorno al "bonus": chi e come si calcolerà la maggior convenienza economica del finanziamento al privato sociale? E, soprattutto, come si calcolerà la presunta "maggior efficacia in considerazione dei risultati"?

Temiamo che, con tale formula, i poteri pubblici si vogliano sottrarre all'obbligo di garantire direttamente i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali, ai sensi dell'articolo 117 della



ASSOUTENTI

Costituzione, ampliando in modo potenzialmente indiscriminato il ricorso alla sussidiarietà, già oggi spinta, in molte parti del Paese, molto avanti e con esiti non sempre lusinghieri per la qualità e trasparenza dei servizi affidati al "privato sociale".

Insomma, pare all'Assoutenti che il testo sia carente di principi e criteri direttivi puntuali, come la Costituzione e la giurisprudenza costituzionale esigono, e che il Parlamento debba ora lavorare per recuperare il ruolo che gli spetta nella perimetrazione dei limiti di una delega così importante. Pertanto ritenendo che per ora non ci siano elementi per esprimere da parte delle rappresentanze dei consumatori e degli utenti una valutazione compiuta sulla delega, **l'Assoutenti chiede di essere audita in sede di esame degli schemi di decreti delegati.**

Grazie per l'attenzione.

Con i migliori saluti

Il presidente

Mario Finzi